

Nelle faq dell'Agenzia delle entrate Riscossione si fa riferimento al 1 novembre 2023

DS6901

DS6901

# Rottamazione 4, interessi ampi

## Retroattività dell'onere per i riammessi alla definizione

DI GIULIANO MANDOLESI

**R**iammissione alla rottamazione quater con interessi retroattivi del 2% calcolati a partire dal 1 novembre 2023 ed applicati sul debito residuo anche sulla prima o unica rata del nuovo piano di pagamento.

In caso di versamento a rate possibile richiedere la domiciliazione bancaria nella sezione "definizione agevolata" dell'area riservata del sito dell'agenzia delle entrate riscossione (AdER).

Queste sono alcune delle informazioni contenute nelle faq pubblicate sul sito dell'AdER lo scorso 17 giugno 2025 con le risposte alle domande più frequenti relative alla riammissione alla "Rottamazione-quater", disposizione contenuta all'articolo 3-bis del dl 202/2024, il decreto c.d. milleproroghe, la cui legge di conversione, l. 15/2025, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 n.45, che ha consentito ai decaduti dalla rottamazione quater di essere nuovamente ammessi nella definizione agevolata.

Debito residuo con interessi retroattivi.

Nella faq n.3 l'agenzia delle entrate riscossione, ricalcando quanto previsto all'articolo 3-bis comma 2 lettera b) del dl 202/2024, ribadisce che alle somme da corrispondere a titolo di riammissione alla "Rottamazione-quater" sono applicati, anche per la prima o unica rata, gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Di fatto quindi il piano di pa-

gimento, che proprio in questi giorni l'AdER sta recapitando ai decaduti dalla rottamazione quater che hanno fatto richiesta di riammissione, nasce già carico di interessi a partire da novembre 2023 (applicati quindi anche sulla prima o unica rata del piano di pagamento).

Tale meccanismo si può attualmente riscontrare avendo come detto l'AdER già trasmesso le prime comunicazioni delle somme dovute che riportano il debito residuo dei contribuenti (le prime con calcoli cristallizzati al 30 maggio 2025).

La citata comunicazione, come riporta il comunicato stampa dell'AdER dello scorso 16 giugno, contiene infatti un prospetto di sintesi con carichi/cartelle/avvisi inseriti nella domanda di riammissione, gli importi da pagare ai fini della rottamazione e le scadenze di versamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione.

Trasmessi contestualmente ai calcoli del dovuto anche moduli precompilati per il pagamento delle rate e le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione sul conto corrente.

La domiciliazione effettuabile online.

Come si legge sia nella faq n.4 sia sul sito dell'AdER risulta on-line il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione "Definizione agevolata" in area riservata dei contribuenti, che consente di attivare o revocare l'adde-

bito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato.

Per richiedere il servizio, che consente di automatizzare i pagamenti riducendo i rischi di decadenza dai benefici della definizione agevolata in caso di mancato versamento a scadenza delle rate, il richiedente dovrà specificare nell'apposita sezione gli estremi del conto corrente su cui effettuare l'addebito compilando l'apposito campo IBAN e fornire tutte le informazioni e il consenso necessario ai fini della sicurezza del dato trattato.

Una volta inviata l'istanza, il debitore richiedente riceverà una e-mail di presa incarico con l'identificativo della richiesta e, successivamente, l'Agente della riscossione provvederà a effettuare le opportune verifiche, fornendo poi un riscontro. L'attivazione della domiciliazione, revocabile poi sempre nella sezione dedicata nell'area riservata dei contribuenti, come detto è servizio assolutamente utile per evitare di non corrispondere le rate per tempo, viste le conseguenze in caso di non versamento delle stesse nei termini previsti.

— © Riproduzione riservata — ■

